



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Legge 25 febbraio 2022, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Sul supplemento ordinario n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 è stata pubblicata la legge n. 15/2022, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 228/2021, cd. “**Decreto Milleproroghe**”.

La legge, in vigore dal 1° marzo 2022, contiene alcune disposizioni di interesse per la materia lavoristica, tra le quali quelle più rilevanti riguardano la **disciplina dei contratti a termine relativi a società in house qualificate (art. 1, comma 13-bis)**, in materia di solidarietà bilaterale (art. 9, comma 5), Fondo nuove competenze (art. 9, comma 8), mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (art. 9, comma 8-bis) e aiuti di Stato (art. 20).

Contratti a termine stipulati da società in house qualificate

Le società in house sono aziende pubbliche costituite in forma societaria il cui capitale è detenuto in toto o in parte, direttamente o indirettamente, da un ente pubblico che affida loro attività strumentali o di produzione.

Nell’ambito delle misure previste per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici (compresi quelli specifici del PNRR) le amministrazioni pubbliche potranno avvalersi del supporto tecnico-operativo qualificato di società in house, mediante apposite convenzioni ed anche attraverso il ricorso a personale esterno.

Al riguardo – in virtù di quanto disposto dalla legge n. 15/2022, che ha aggiunto un nuovo comma 6-ter all’articolo 10 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021 – nell’ipotesi di instaurazione di contratti a tempo determinato sono definite delle deroghe alla disciplina generale (artt. 19-29 del D.Lgs. n. 81/2015).

Nello specifico in caso di stipula, proroga o rinnovo di contratti a termine da parte delle suddette società in house qualificate non trovano applicazione:

- i **limiti di durata massima** (art. 19 del D.Lgs n. 81/2015);
- le previsioni in tema di **proroghe/rinnovi**, quali l’indicazione delle causali giustificative ed il rispetto degli intervalli temporali (art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015);
- le disposizioni relative ai **limiti quantitativi** (art. 23 del D.Lgs n. 81/2015).

Viene dunque data la possibilità di stipulare, prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026.



Inoltre, rispetto a tali contratti è necessaria, a pena di nullità, l'indicazione del progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e, in caso di mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (intermedi e finali) previsti dal progetto, l'amministrazione è legittimata al recesso dal contratto per giusta causa (art. 2119 c.c.).

Fondo di solidarietà per il settore del credito

Con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, si conviene l'estensione anche al 2022 della possibilità (finora circoscritta al quadriennio 2016- 2019) del riconoscimento, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, di un assegno straordinario per il sostegno del reddito, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei soli successivi cinque anni, come stabilito dalla disciplina a regime dei fondi di solidarietà bilaterali.

Tale estensione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. si applicano

Fondi di solidarietà bilaterale

Viene confermata la modifica dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs n. 148/2015 in materia di aliquote di finanziamento delle prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del medesimo D.Lgs n. 148/2015 costituiti in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale (ora FIS).

I predetti Fondi dovranno pertanto stabilire un'aliquota di finanziamento delle prestazioni almeno pari a quella stabilita per il Fondo di integrazione salariale (FIS). Con la suddetta modifica è stabilita inoltre la soppressione della previsione che limitava la contribuzione in favore del FIS alle imprese che occupano mediamente fino a 15 dipendenti.

Fondo nuove competenze

In sede di conversione del decreto Milleproroghe viene confermata anche per il 2022 la validità delle disposizioni di cui all'art. 88 del [decreto-legge n. 34/2020](#), come convertito in [legge n. 77/2020](#), che hanno previsto l'istituzione presso l'ANPAL del Fondo nuove competenze, al fine di coprire gli oneri relativi ai percorsi di formazione che possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, a seguito della stipulazione di specifiche intese volte ad una rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Reperite ulteriori risorse, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 38, comma 2-bis del [decreto-legge n. 73/2021](#), che prevede la non applicazione della riduzione, prevista nei casi di terza e quarta proroga, dell'importo del trattamento di mobilità in deroga riconosciuto in favore dei lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, in possesso di determinati requisiti (art. 53-ter del DL n. 50/2017).

Modifiche alla disciplina degli aiuti di Stato

Allo scopo di salvaguardare i posti di lavoro ed evitare licenziamenti durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il [decreto-legge n. 34/2020](#), come convertito in [legge n. 77/2020](#), ha previsto la possibilità per le



Regioni, le Province Autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse (cd. aiuti di Stato).

In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali siano concessi **entro il 30 giugno 2022**.

[leggi il testo...](#)